

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può più essere riammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - L'Assemblea generale dei Soci
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo



Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 – Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
 - c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
 - e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - f. adottare provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza dell'Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile.

Art. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 – Anno sociale

1. L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 1° Luglio e termine il 30 Giugno successivo.

Art. 21 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 22 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. Il libro Soci;
- b. Il libro verbale delle Assemblee;
- c. Il libro verbali del Consiglio Direttivo.

2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 – Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal regolamento di Giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre organizzazioni sportive con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso FIP ed i suoi Organi, verso la Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata.

